

DIRITTO ANNUALE 2003

IMPORTI DOVUTI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA DALLE IMPRESE ISCRITTE (iscrizioni precedenti al 2003)

Validi solo per imprese che hanno sede e unità locali nella provincia di Ravenna.

La Giunta Camerale con provvedimento n.115 del 15/04/2002, per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, ha deliberato l'aumento del diritto annuale del 20% a decorrere dall'esercizio 2003, per la durata di un triennio.

	SEDE	U.L.
Imprese iscritte o annotate nella sezione speciale (imprese individuali, artigiani, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, società semplici agricole)	€. 96	€. 19
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€. 106	€. 21
Consorzi e cooperative	€. 106	€. 21
S.n.c. e S.a.s.	€. 192	€. 38
Società semplici non agricole	€. 173	€. 35
Unità locali di imprese estere		€. 132
Sedi secondarie di imprese estere		€. 132

Società di capitali: il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato (diritto dovuto per il primo scaglione, più le aliquote applicabili per gli altri scaglioni successivi di fatturato) che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa e arrotondando l'importo all'unità di euro più prossima.

L'importo del diritto annuale determinato con l'applicazione delle misure fisse, delle aliquote e degli scaglioni di fatturato di cui alla tabella seguente non può essere superiore del 6% a quello dovuto per l'anno 2002.

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote SEDE	U.L.
da euro	a euro		
0,00	516.456,90	€. 448 (misura fissa)	€. 90
516.456,91	2.582.284,50	0,0084 %	20% della sede
2.582.284,51	51.645.689,91	0,0018 %	20% della sede
51.645.689,92	e oltre	0,0006 % fino ad un massimo di €93.000	€. 144

Unità locali con sede legale in altra provincia:

20% dell'importo dovuto per la sede arrotondato all'unità di euro più prossima fino ad un massimo di €. 144. Il calcolo deve essere effettuato sull'importo base dovuto dalla sede (al netto di eventuali maggiorazioni applicate dalla Camera di Commercio della provincia ove è ubicata la sede) e deve poi essere aumentato del 20% (maggiorazione determinata dalla Camera di Ravenna)

Arrotondamenti: gli importi parziali, per la sede legale e per eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale (arrotondamento all'unità di euro più prossima). Se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

SCADENZE DIRITTO ANNUALE 2003

Il diritto deve essere versato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Pertanto il termine per le imprese individuali e le società di persone è il 20 giugno 2003.

Per le società di capitali il versamento deve essere effettuato entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Nei casi in cui la società ha periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il pagamento dovrà avvenire entro il 20 giugno 2003.

Tutti i contribuenti possono procedere al versamento entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza dei termini ordinari (cioè entro il 21 luglio 2003) con una maggiorazione dello 0,4% dell'importo dovuto.

Il termine per il versamento del diritto annuale 2003 è stato differito al 31 ottobre 2003 (D.Legge n. 143 del 24/06/2003 convertito in legge il 30/07/2003).